

**ATTI DI INDIRIZZO***Risoluzione in Commissione:*

La VI Commissione,

premesso che l'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, collegato in materia fiscale, ha modificato la qualificazione fiscale dei redditi erogati in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inserendoli nella categoria dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del Tuir;

considerato che l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che l'attività di amministratore di società sia in ogni caso da considerarsi come una attività di collaborazione coordinata e continuativa in quanto per l'esercizio della stessa non è necessario attingere a specifiche conoscenze professionali;

considerato altresì che, per quanto concerne l'incarico di sindaco o revisore di enti l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che le relative attività siano riconducibili al reddito professionale solo se poste in essere da soggetti iscritti ad albi professionali, quali ad esempio ragionieri o dottori commercialisti, senza chiarire il fondamento normativo di tale interpretazione;

rilevato inoltre che il nuovo regime fiscale, di cui al citato articolo 34 della legge n. 342, ha avuto notevoli conseguenze sotto il profilo previdenziale, dal momento che una recente circolare Inail ha ritenuto assoggettabile al regime proprio del lavoro parasubordinato, l'attività di sindaco o di amministratore svolta da un professionista anche nel caso in cui essa sia riconducibile all'oggetto dell'arte o professione svolta in via principale;

considerate altresì le gravi ripercussioni che gli indirizzi interpretativi, che sembrano profilarsi inevitabilmente, avrebbero sugli equilibri finanziari degli

enti previdenziali di settore, con grave danno degli stessi professionisti che vedrebbero ingiustificatamente frammentate le proprie posizioni previdenziali;

ricordato che nel corso dell'esame alla Camera del disegno di legge C. 7184 fu espressamente chiarito che la nuova disciplina fiscale dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa non aveva alcuna conseguenza sul regime previdenziale dei medesimi, come del resto precisato nell'ordine del giorno Alberto Giorgetti 9/7184/31, accolto dal Governo nella seduta del 4 ottobre 2000;

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti attuativi e le circolari interne necessarie per garantire che la nuova disciplina fiscale dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa non abbia alcun rilievo rispetto al vigente regime previdenziale e contributivo.

(7-01047) « Benvenuto, Conte, Antonio Pepe, Marongiu, Rabbito, Repetto, Ceremigna, Cambursano ».

\* \* \*

**ATTI DI CONTROLLO***PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**Interpellanza:*

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per gli affari esteri, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per sapere — premesso che:

nell'inchiesta pubblicata sul quotidiano *la Repubblica* nei giorni 16, 17 e 18 febbraio 2001, relativamente all'acquisizione, avvenuta nel giugno 1997, da parte della Telecom Italia del 29 per cento delle azioni di Telekom Serbia, sono emersi ele-